

Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'a. s. 2018/2019

Modifica del Programma annuale approvato con del. n. 1000 del 15/06/2018

Delibera n. 1573 del 03/09/2018

Modifica del Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 di data 15 giugno 2018.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1573 Prot. n. 22/2018-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica del Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 di data 15 giugno 2018.

Il giorno 03 Settembre 2018 ad ore 15:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2018-S167-00096

Pag 1 di 11

Num. prog. 1 di 15

Il Relatore comunica,

l'articolo 54 della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm., relativa all'ordinamento delle scuole dell'infanzia, prevede che la Giunta provinciale elabori annualmente un Piano articolato per Comprensori. Il suddetto Piano, in attuazione dell'articolo 17 della Legge provinciale 8 luglio 1996 n. 4

e dell'articolo 15 del D.P.G.P. 25 settembre 2000 n. 24-42/Leg. e ss.mm., viene individuato come strumento di programmazione settoriale e denominato "Programma annuale della scuola dell'infanzia".

Con la riforma istituzionale prevista dalla Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 le Comunità di valle hanno sostituito i Comprensori.

Premesso che con propria deliberazione n. 1000 di data 15 giugno 2018 è stato approvato il Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/2019 che determina in particolare quanto segue:

- le scuole e le sezioni di scuola dell'infanzia da istituire e da sopprimere per l'anno scolastico 2018/2019, tenuto conto del numero dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia;

- i criteri per la formazione dell'organico del personale delle scuole dell'infanzia, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 5, 20 e 54 della L.p. n. 13/1977 citata;

- l'individuazione del personale da assegnare alle scuole così suddiviso:

- insegnanti di sezione;
- insegnanti supplementari assegnati alle scuole ai sensi dell'articolo 8 della L.p. n. 13/1977 citata;
- insegnanti assegnati alle scuole per assicurare il prolungamento di orario di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5 della L.p. n. 13/1977 citata;
- personale non insegnante (cuochi e operatori d'appoggio);
- i finanziamenti provinciali ai Comuni/Unione di Comuni sedi di scuole dell'infanzia provinciali e la relativa ripartizione;
- i finanziamenti provinciali agli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate e la relativa ripartizione ed in particolare anche per le seguenti spese:
 - spese di organizzazione, comprese quelle di consulenza pedagogico-didattica e amministrativa, quelle per l'aggiornamento del personale insegnante, quelle per la formazione in ordine alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro del personale in servizio presso le scuole, quelle per la prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, quelle per il miglioramento dell'efficienza del servizio e quelle relative all'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione;
- il fondo di riserva a copertura di necessità emerse dopo la predisposizione del Programma annuale per spese obbligatorie/impreviste e per il finanziamento integrativo da assegnare ai Comuni/Unione di Comuni ed ai Gestori delle scuole dell'infanzia equiparate per le maggiori spese obbligatorie/impreviste accertate in sede di verifica dei rendiconti;
- il fondo aggiuntivo per il finanziamento di specifici progetti di sviluppo e innovazione, di prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento dell'efficienza del servizio, afferenti le attività di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c) della LP 13/1977 presentati dalle Associazioni/Enti delle scuole dell'infanzia equiparate;
- le modalità di rendicontazione della spesa e di controllo della spesa rendicontata in ordine ai finanziamenti previsti per gli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate, tenendo conto di quanto introdotto dall'articolo 58, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) che ha modificato la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13,

RIFERIMENTO : 2018-S167-00096

Pag 2 di 11

Num. prog. 2 di 15

inserendo la lettera d bis), all'articolo 54 e del Decreto del Presidente n. 5-19/Leg di data 29 maggio 2015 recante modifiche all'articolo 1 del D.P.G.P. 9-27/leg del 2000;

- le modalità di gestione dei risultati finanziari (avanzi/disavanzi/accantonamenti) definiti in sede di presentazione della documentazione di rendicontazione in ordine ai finanziamenti ricevuti nell'anno scolastico di riferimento.

A seguito di alcune successive disposizioni normative e finanziarie si rende necessario adeguare il Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'a.s. 2018/2019 come si seguito indicato.

A) Assegnazioni finanziarie scuole dell'infanzia equiparate - modifiche modello di finanziamento a budget - gestione risultati finali quota struttura Ai sensi del comma 9, dell'articolo 54, della Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, così come istituito dall'articolo 13 della Legge provinciale del 3 giugno 2015, n. 10 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2015)" a partire dall'anno scolastico 2015/2016 il piano prevede,

acquisito il parere della commissione consiliare competente, modalità di finanziamento delle scuole dell'infanzia a budget, con meccanismi anche diversi da quelli disciplinati dagli articoli 48 e 49, volti a promuovere la responsabilità gestionale dei soggetti finanziati, ad ottimizzare l'investimento delle risorse e a semplificare e efficientare i processi decisionali e i flussi amministrativi e finanziari.

Con la deliberazione n. 1000 di data 15 giugno 2018 anche per l'anno scolastico 2018/2019 è stato applicato il modello di finanziamento a budget introdotto dall'anno scolastico 2015/2016 al fine di proseguire per un ulteriore anno scolastico l'analisi dei costi per la gestione del servizio della scuola dell'infanzia con l'intento di apportare eventuali aggiustamenti al modello di finanziamento in vista dell'introduzione di un modello a costi standard.

Tenuto conto che il modello di finanziamento a budget riconosce le seguenti quote di assegnazione:

- 1) una quota definita "quota per il personale" per il finanziamento della spesa del personale che in sede di rendicontazione, in relazione alla spesa effettiva, è coperta totalmente in quanto spesa obbligatoria prevista per legge;
- 2) una quota definita "quota per la struttura", per il finanziamento della spese di funzionamento e gestione calcolata applicando dei parametri ritenuti significativi sulla base dei costi storici rinviando a successive analisi di approfondimento, anche in relazione ai dati presentati in sede di rendiconto, l'individuazione di veri e propri costi standard;
- 3) una "quota vincolata" per le sole scuole dell'infanzia equiparate per la copertura delle spese relative ai progetti per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza del personale;
- 4) un fondo di riserva a copertura di necessità emerse dopo la predisposizione del Programma annuale o in sede di rendicontazione per spese obbligatorie;
- 5) un fondo aggiuntivo pari ad euro 150.000,00, per il finanziamento di specifici progetti afferenti le attività di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c) della LP 13/1977.

Le modalità, criteri, e gestione contabile dei finanziamenti provinciali sono stati indicati nell'Allegato C) quale parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1000 del 2018.

Il citato provvedimento in relazione alle modalità di gestione dei risultati finanziari (avanzi/disavanzi/accantonamenti) evidenziati in sede di presentazione della documentazione di rendicontazione in ordine ai finanziamenti ricevuti ha previsto che gli eventuali avanzi derivanti dalla gestione/funzionamento dell'anno scolastico di riferimento siano destinati:

RIFERIMENTO : 2018-S167-00096

Pag 3 di 11

Num. prog. 3 di 15

- per una quota del 60% rimane a disposizione della scuola dell'infanzia equiparata per far fronte prioritariamente a spese di funzionamento nell'anno scolastico successivo che non risultano coperte con le entrate previste e per la parte rimanente sono destinate ad alimentare il fondo per spese impreviste o di investimento;
- per una quota del 20% è destinata all'Associazione di riferimento delegata per far fronte a spese di investimento nelle scuole loro associate previste nel Piano di investimenti;
- per una quota del 20% deve essere restituita alla Provincia per coprire i fabbisogni nel settore delle scuole dell'infanzia equiparate al momento non prevedibili.

Considerato che la rendicontazione dell'attività dell'anno scolastico 2016/2017 è già stata trasmessa dagli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate entro i termini previsti (31 gennaio 2018 o fatto salvo quanto previsto al punto 2 della deliberazione n. 3074 di data 23.11.2001) e che le scuole hanno già individuato per l'anno scolastico in corso le finalità cui destinare gli avanzi della "quota per la struttura" (copertura di spese impreviste o di investimento).

Al fine di condividere appieno la nuova impostazione di utilizzo delle economie che deve favorire politiche di sistema e di sussidiarietà tra le scuole stesse anche con il coordinamento delle Associazioni di riferimento che devono assumere un ruolo attivo nello sviluppo del sistema scolastico equiparato, è stata valutata l'opportunità di assicurare alle scuole dell'infanzia equiparate, anche per l'anno scolastico 2016/2017, l'applicazione dello strumento di flessibilità relativo all'autonomia di gestione degli avanzi risultanti in sede di rendicontazione.

Tutto ciò premesso si propone di applicare le nuove disposizioni relative alle modalità di gestione dei risultati finanziari (avanzi) a partire dall'anno scolastico in corso 2017/2018 apportando all'Allegato C)

"Modalità, criteri, gestione contabile finanziamenti provinciali" parte integrante e sostanziale alla citata deliberazione n. 1000 del 15 giugno 2018 la seguente modifica:

- di sostituire la lettera b) del punto C) "AVANZI E ACCANTONAMENTI SPESE DI GESTIONE/FUNZIONAMENTO" con la seguente:

b) Avanzi derivanti dalla gestione/funzionamento dell'anno scolastico 2016/2017 - Enti gestori scuole dell'infanzia equiparate Gli eventuali avanzi che risultano a fine anno scolastico 2016/2017, evidenziati nell'apposito modello presentato in sede di rendicontazione, entro il 31 gennaio 2018 (fatto salvo quanto previsto al punto 2 della deliberazione n. 3074 di data 23.11.2001) da parte degli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate rimarranno a disposizione della scuola dell'infanzia equiparata per far fronte prioritariamente a spese di funzionamento nell'anno scolastico successivo che non risultano coperte con le

entrate previste e per la parte rimanente sono destinate ad alimentare il fondo per spese impreviste o di investimento come definito nella precedente lettera a);

B) Fondo aggiuntivo art. 48, comma 2 bis della LP 13/1977- modifiche gestione fondo Visto il fondo aggiuntivo, di cui all'art. 48, comma 2 bis della LP 13/1977, per il finanziamento di specifici progetti di sviluppo e innovazione, di prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento dell'efficienza del servizio, si propone, nel rispetto dell'importo stabilito di euro 150.000,00, di adeguare il limite massimo del contributo finanziario per Ente richiedente da euro 105.000,00 a euro 120.000,00 per una maggiore realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale intervento. Conseguentemente si propone di individuare quale termine di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti in questione la data del 15 settembre 2018 anzichè del 31 agosto 2018.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00096

Pag 4 di 11

Num. prog. 4 di 15

Si ritiene pertanto di apportare all'Allegato C) "Modalità, criteri, gestione contabile finanziamenti provinciali" parte integrante e sostanziale alla citata deliberazione n. 1000 del 15 giugno 2018 la seguente modifica:

- di sostituire la sezione 1. e 4.b) del punto M) "FONDO AGGIUNTIVO - Progetti di sviluppo e innovazione, di prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento dell'efficienza del servizio" nel seguente modo:

1. Termine di presentazione Per l'anno scolastico 2018/2019 il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 15

settembre 2018. La richiesta andrà inviata utilizzando esclusivamente i modelli reperibili sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

4. Limite spese ammesse I progetti saranno finanziati fino alla concorrenza del richiamato fondo secondo i seguenti criteri:

a) - omissis -;

b) contributo finanziario da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 120.000,00 per Ente richiedente;

c) - omissis -;

C) Stabilizzazione del personale non insegnante precario presso le scuole dell'infanzia provinciali Le misure di stabilizzazione che interessano il settore della scuola dell'infanzia e nello specifico il personale non insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sono state disposte al punto 4 del dispositivo del provvedimento n. 1000/2018 e alla lettera h) dell'Allegato B) "Dotazione organica e disposizioni organizzative", parte integrante e sostanziale alla deliberazione medesima.

Tenuto conto di quanto individuato tramite:

- il protocollo d'intesa sulla riduzione del ricorso ai contratti a termine e per la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 28 giugno 2018 tra la Provincia autonoma di Trento e le OO.SS.;

- le prime note operative fornite dal Consorzio dei Comuni Trentini con circolare prot. n. 7170 del 18 luglio 2018;

- la legge provinciale n. 15, del 3 agosto 2018, "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020", che dispone in particolare:

- all'articolo 12 "Misure per il superamento del precariato" la conferma in tema di stabilizzazione per il personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia,

l'applicazione dell'articolo 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e delle procedure lì previste;

- all'articolo 15 "Modificazioni della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, in materia di spesa per il personale provinciale e oneri per la contrattazione" la modifica, al fine di garantire una parità di trattamento a tutto il personale interessato ai processi di superamento del precariato sul territorio provinciale, dei requisiti necessari previsti dalla lettera b) dell'art.

24 della LP n. 18/2017 che si riporta di seguito per fornire maggiore chiarezza in relazione agli effetti sui dati comunicati all'Ufficio infanzia della Pat da parte dei Comuni e dagli Enti titolati che dovranno pertanto, se

necessario, essere adeguati alle nuove disposizioni:

RIFERIMENTO : 2018-S167-00096

Pag 5 di 11

Num. prog. 5 di 15

la lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

è stata così definita:

"b) abbia maturato alla data di entrata in vigore di questa legge, presso uno o più enti locali, anche in sommatoria, (il testo precedente prevedeva "alle dipendenze dell'ente locale della Provincia che procede all'assunzione"), almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione";

il comma 2 della lettera b) dell'articolo 24 è stato così sostituito:

"2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. L'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione (il testo precedente prevedeva "Solo per il personale di categoria A"). Per l'applicazione di questo comma si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione.".

Per quanto sopra esposto, e nelle more di definizione dei criteri comuni per l'applicazione delle procedure di stabilizzazione, si rende necessario sostituire interamente il paragrafo 8. del punto h)

"assunzione di personale non insegnante a tempo indeterminato (d'organico ed extraorganico), dell'allegato B) "Dotazione organica e disposizioni organizzative" nel seguente modo:

"Le unità da stabilizzare per l'anno scolastico 2018/2019, le relative sedi scolastiche rilevate dai soggetti titolati, in ottemperanza ai requisiti e ai criteri sopra indicati, saranno comunicate alla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia entro il 14 settembre 2018,

anche per dare modo alle amministrazioni comunali di formulare le proposte non ancora pervenute e a modificare/integrare se necessario quanto già trasmesso, viste le modifiche normative intervenute, ai fini dell'adozione del provvedimento di autorizzazione entro il 30 settembre 2018.

In assenza di nuove comunicazioni rispetto a diverse valutazioni intervenute nel quadro prospettato o in relazione alla nuova formulazione dell'art. 24 della LP n. 18/2017, entro il 14 settembre 2018,

si considereranno valide le proposte già inviate successivamente all'adozione del Programma annuale da parte dei Comuni e dagli Enti titolati all'Ufficio Infanzia della Pat.

Nelle more di attuazione delle procedure per porre in essere la stabilizzazione del precariato del personale non insegnante delle scuole dell'infanzia i posti d'organico disponibili possono essere coperti stipulando contratti a tempo determinato con scadenza al 31.12.2018.".

D) Modifica per alcuni errori materiali - lettera p) - Allegato B) "Dotazione organica e disposizioni organizzative" parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1000 del 15 giugno 2018

Si rende necessario apportare le seguenti modifiche:

- nel secondo capoverso dopo i punti e), f), g) si deve inserire la lettera i);

- nel terzo capoverso deve essere cancellato " nel mese di settembre 2018 e dicembre 2018" e inserito "nel mese di dicembre 2018 e settembre 2019".

RIFERIMENTO : 2018-S167-00096

Pag 6 di 11

Num. prog. 6 di 15

E) Modifiche dotazione organica personale insegnante supplementare scuola dell'infanzia equiparata
Successivamente all'approvazione del Programma annuale è venuta meno la necessità di assegnare alla scuola dell'infanzia equiparata di Denno personale insegnante supplementare a 25 ore settimanali, come indicato nell'allegato 6 "Dotazione organica e finanziamenti assegnati per le scuole equiparate" dell'Allegato E) "Sezione Tabelle" allegato parte integrante e sostanziale alla citata deliberazione 1000/2018. In particolare la modifica da apportare riguarda:

- per la scuola dell'infanzia equiparata di Denno si cancella l'assegnazione di una insegnante supplementare a 25 ore. La modifica è stata anticipata con comunicazione da parte del Servizio infanzia e istruzione del primo

grado con nota prot. n. 428843 di data 23 luglio 2018.

F) Modifiche ridefinizione quota esercizio finanziario 2018-2019 fondo di riserva Preso atto delle variazioni alla disponibilità sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018

per un importo complessivo di euro 1.720.000,00 per la copertura delle spese conseguenti al Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'a.s. 2018/2019 disposte con la deliberazione della Giunta provinciale n. 990 del 15 giugno 2018 e con la legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione n. 15 del 3 agosto 2018, si rende necessario ridefinire le quote previste sull'esercizio finanziario 2018 e 2019 per la copertura del previsto fondo di riserva per l'a.s. 2018/2019 pari ad euro 12.249.641,00 di cui al punto 26 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1000

del 15 giugno 2018 nel seguente modo:

- euro 3.555.000,00 sul capitolo 250550-001 dell'esercizio finanziario 2018;

- euro 8.694.641,00 sul capitolo 250550-001 dell'esercizio finanziario 2019.

Ciò premesso dovranno essere disposte le seguenti variazioni alle prenotazioni fondi indicate al punto 26 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 del 15 giugno 2018 relative al fondo di riserva per l'a.s. 2018/2019:

- di aumentare di euro 1.720.000,00 la prenotazione fondi sul capitolo 250550-001 dell'esercizio finanziario 2018 (n. 2013253 pos. 001) che passa da euro 1.835.000,00 a euro 3.555.000,00;

- di diminuire di euro 1.720.000,00 la prenotazione fondi sul capitolo 250550-001 dell'esercizio finanziario 2019 (n. 2013253 pos. 002) che passa da euro 10.414.641,00 a euro 8.694.641,00.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm.;

- vista la legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (legge provinciale di assestamento);

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 990 di data 15 giugno 2018;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 di data 15 giugno 2018;

- visto il parere della Commissione permanente del Consiglio provinciale di cui alla nota prot. n. 492797 di data 29 agosto 2018, concernente l'attuazione dell'art. 54 della legge provinciale n. 13 del 1977 sulle scuole dell'infanzia;

- visto il parere del Dipartimento affari finanziari prot. n. 457285 di data 7 agosto 2018 di cui alla deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016;

- vista la nota del Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza prot. n. 462198 di data 9 agosto 2018 di cui alla deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016;

- visto che gli interventi non sono soggetti agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

RIFERIMENTO : 2018-S167-00096

Pag 7 di 11

Num. prog. 7 di 15

- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;

- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di posticipare all'anno scolastico in corso 2017/2018, per le motivazioni citate in premessa, l'applicazione delle modalità di gestione dei risultati finanziari (avanzi) agli Enti gestori delle scuole dell'infanzia equiparate definiti in sede di rendicontazione, come definite nell'Allegato C) "Modalità, criteri, gestione contabile finanziamenti provinciali" parte integrante e sostanziale alla citata deliberazione n. 1000 del 15 giugno 2018;

2) di sostituire, per quanto disposto al precedente punto 1, la lettera b) del punto C) "AVANZI E ACCANTONAMENTI SPESE DI GESTIONE/FUNZIONAMENTO", come indicato nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la seguente:

b) Avanzi derivanti dalla gestione/funzionamento dell'anno scolastico 2016/2017 - Enti gestori scuole dell'infanzia equiparate Gli eventuali avanzi che risultano a fine anno scolastico 2016/2017, evidenziati nell'apposito modello presentato in sede di rendicontazione, entro il 31 gennaio 2018 (fatto salvo quanto previsto al punto 2 della deliberazione n. 3074 di data 23.11.2001) da parte degli Enti gestori delle scuole

dell'infanzia equiparate rimarranno a disposizione della scuola dell'infanzia equiparata per far fronte prioritariamente a spese di funzionamento nell'anno scolastico successivo che non risultano coperte con le entrate previste e per la parte rimanente sono destinate ad alimentare il fondo per spese impreviste o di investimento come definito nella precedente lettera a);

3) di modificare, per le motivazioni citate in premessa, in relazione al fondo aggiuntivo, di cui all'art. 48, comma 2 bis della LP 13/1977, per il finanziamento di specifici progetti di sviluppo e innovazione, di prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento dell'efficienza del servizio nel rispetto dell'importo stabilito di euro 150.000,00,

il limite massimo del contributo finanziario per Ente richiedente da euro 105.000,00 a euro 120.000,00 e conseguentemente si propone di individuare quale termine di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti in questione la data del 15 settembre 2018 anziché del 31 agosto 2018;

4) di sostituire, per quanto disposto al precedente punto 3, la sezione 1. e 4.b) del punto M) "FONDO AGGIUNTIVO - Progetti di sviluppo e innovazione, di prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento dell'efficienza del servizio", come indicato nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel seguente modo:

1. Termine di presentazione Per l'anno scolastico 2018/2019 il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 15

settembre 2018. La richiesta andrà inviata utilizzando esclusivamente i modelli reperibili sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

4. Limite spese ammesse I progetti saranno finanziati fino alla concorrenza del richiamato fondo secondo i seguenti criteri:

RIFERIMENTO : 2018-S167-00096

Pag 8 di 11

Num. prog. 8 di 15

a) - omissis -;

b) contributo finanziario da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 120.000,00 per Ente richiedente.

c) - omissis -;

5) di sostituire interamente il paragrafo 8. del punto h) "assunzione di personale non insegnante a tempo indeterminato (d'organico ed extraorganico), dell'allegato B) "Dotazione organica e disposizioni organizzative", come indicato nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel seguente modo:

"Le unità da stabilizzare per l'anno scolastico 2018/2019, le relative sedi scolastiche rilevate dai soggetti titolati, in ottemperanza ai requisiti e ai criteri sopra indicati, saranno comunicate alla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia entro il 14 settembre 2018, anche per dare modo alle amministrazioni comunali di formulare le proposte non ancora pervenute e a modificare/integrare se necessario quanto già trasmesso, viste le modifiche normative intervenute, ai fini dell'adozione del provvedimento di autorizzazione entro il 30 settembre 2018.

In assenza di nuove comunicazioni rispetto a diverse valutazioni intervenute nel quadro prospettato o in relazione alla nuova formulazione dell'art. 24 della LP n. 18/2017, entro il 14 settembre 2018, si considereranno valide le proposte già inviate successivamente all'adozione del Programma annuale da parte dei Comuni e dagli Enti titolati all'Ufficio Infanzia della Pat.

Nelle more di attuazione delle procedure per porre in essere la stabilizzazione del precariato del personale non insegnante delle scuole dell'infanzia i posti d'organico disponibili possono essere coperti stipulando contratti a tempo determinato con scadenza al 31.12.2018.";

6) di modificare, come indicato in premessa, l'allegato 6 "Dotazione organica e finanziamenti per le scuole equiparate" dell'Allegato E) "Sezione Tabelle", parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1000 del 15 giugno 2018, che riguarda:

- per la scuola dell'infanzia equiparata di Denno non si procede alla dotazione organica di una insegnante supplementare a 25 ore;

7) di modificare, per le motivazioni citate in premessa, l'imputazione sui vari esercizi finanziari del fondo di

riserva pari ad euro 12.249.641,00, di cui al punto 26 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 del 15 giugno 2018, nel seguente modo:

- euro 3.555.000,00 sul capitolo 250550-001 dell'esercizio finanziario 2018;

- euro 8.694.641,00 sul capitolo 250550-001 dell'esercizio finanziario 2019;

8) di provvedere, in relazione al precedente punto 7), alle modifiche delle prenotazioni fondi disposte al punto 26 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1000 del 15

giugno 2018 sul capitolo 250550-001 relative al fondo di riserva per l'a.s. 2018/2019, tenuto conto

dell'esigibilità della spesa nel seguente modo:

- di aumentare, in relazione al punto 7), di euro 1.720.000,00 la prenotazione fondi sul capitolo 250550-001 dell'esercizio finanziario 2018 (n. 2013253 pos. 001) che passa da euro 1.835.000,00 a euro 3.555.000,00;

- di diminuire di euro 1.720.000,00 la prenotazione fondi sul capitolo 250550-001 dell'esercizio finanziario 2019 (n. 2013253 pos. 002) che passa da euro 10.414.641,00 a euro 8.694.641,00;

RIFERIMENTO : 2018-S167-00096

Pag 9 di 11

Num. prog. 9 di 15

9) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, la lettera p) "modalità di conferimento eventuali ulteriori risorse di personale insegnante/non insegnante" dell'Allegato B) "Dotazione organica e disposizioni organizzative" parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1000

del 15 giugno 2018 come indicato nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel seguente modo:

- nel secondo capoverso dopo i punti e), f), g) si deve inserire la lettera i);

- nel terzo capoverso deve essere cancellato "nel mese di settembre 2018 e dicembre 2018"

e inserito "nel mese di dicembre 2018 e settembre 2019";

10) di dare atto che, rispetto alla precedente deliberazione n. 1000 del 15 giugno 2018, null'altro è modificato per le restanti parti;

11) di pubblicare il presente provvedimento, l'Allegato 1) e 2) che formano parte integrante e sostanziale dello stesso, sul sito internet istituzionale della Provincia ai sensi dell'art. 31 bis della L.P. 23/1992.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00096

Pag 10 di 11 MP - MIS

Num. prog. 10 di 15

Adunanza chiusa ad ore 15:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.